

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 2758

**Approvazione Protocollo di Intesa per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni primavera" per l'anno scolastico 2010-2011.**

Assente l'Assessore al Welfare, l'Assessore al Diritto allo Studio e formazione sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità confermata dall'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari opportunità e sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Diritto allo Studio riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- l'Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ha introdotto un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni denominata "sezioni primavera" (di seguito denominato "Accordo Stato - Regioni");
- di seguito a tale Accordo la Regione Puglia in data 6 luglio 2007 ha siglato un Protocollo di Intesa tra gli Assessorati alla Solidarietà e al Diritto allo Studio con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'ANCI Puglia, l'UPI Puglia e le segreterie regionali CGIL CISL UIL per la costituzione di una Cabina di Regia quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale con l'obiettivo di promuovere e rafforzare sul territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio

della continuità educativa.

- Il Protocollo di Intesa ha preso atto della coerenza dell'Accordo Nazionale con la normativa regionale. In particolare:
  - con la l.r. 10 luglio 2006 n. 19, la Regione Puglia ha introdotto nell'ambito delle strutture per minori la nuova offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni per andare incontro alle crescenti esigenze delle famiglie che non trovano completa risposta nelle attuali strutture degli asili nido;
  - l'art. 53 del Regolamento attuativo n. 4/2007 stabilisce caratteristiche e requisiti strutturali, organizzativi e di qualità degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all'interno dei quali, in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o sezioni primavera, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi e tipologie integrative;
  - tale intervento è stato concepito per avviare una strategia condivisa di intervento sulla materia, che conduca alla costruzione di una rete estesa e qualificata di servizi per la fascia di età 0-6 anni volta a favorire processi educativi e di crescita dei bambini in coerenza con il principio della continuità educativa;
  - la previsione di un'offerta diffusa e qualificata di servizi socio-educativi per la prima infanzia consente di promuovere interventi per la conciliazione vita - lavoro e incrementare e accrescere la qualità dell'occupazione delle donne, in ottemperanza con le disposizioni della L.R. 21 marzo 2007 n. 7 recante "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia";
- nei successivi due anni, con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1006 del 13/06/2008 e n. 1976 del 27/10/2009, in esecuzione delle nuove Intese Nazionali, sono stati approvati i nuovi Protocolli di Intesa con gli stessi soggetti sottoscrittori per il finanziamento della sperimenta-

zione per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 e confermando la funzione della Cabina di Regia

- Il 7 ottobre 2010 la Conferenza Unificata ha approvato il nuovo Accordo quadro che prevede:
    - la prosecuzione ed il potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati per rispondere alle richieste delle famiglie
    - la messa a sistema di ogni iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia d'età due-tre anni
    - la valorizzazione degli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e delle risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate nei precedenti anni scolastici
- e ribadisce quanto già stabilito nei precedenti Accordi assegnando alle Regioni la programmazione sul territorio delle "Sezioni Primavera" attraverso
- la stipula di apposite intese, utilizzando fondi statali e regionali destinati, tra Uffici scolastici regionali e le Regioni, sentite le ANCI regionali, nelle quali vengono stabilite le modalità di gestione amministrativa e finanziaria, (art. 2);
  - tali intese sono definite annualmente, di norma entro il mese di marzo e, comunque, in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti (art. 2 comma b);
  - si conferma quale organismo di supporto il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza (art. 5 lett. b);
  - si conferma anche il ruolo del Comune quale soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale (art. 5 lett. c).

#### PRESO ATTO CHE:

- a seguito dell'Intesa regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.1976 del 27 ottobre 2009, siglata in data 26 novembre 2009, per l'anno scolastico 2009-2010 sono state auto-

rizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 223 sezioni primavera che hanno fruito di apposito contributo statale e/o regionale e che tali sezioni hanno ospitato complessivamente n. 4600 bambini e creato circa n. 383 posti di lavoro a tempo indeterminato e n. 423 a tempo determinato;

- attraverso l'apposito monitoraggio, dell'elevato grado di soddisfazione dell'utenza e dell'esito positivo dell'esperienza "sezioni primavera" per l'anno scolastico 2009/2010, con riferimento sia all'assetto organizzativo sia agli obiettivi educativi;

#### CONSIDERATO CHE:

- In data 24 novembre 2010 si è svolta una riunione della Cabina di Regia, istituita con Protocollo di Intesa approvato con delibera di Giunta Regionale 3 agosto 2007 n. 1410, che ha preso atto dei contenuti del nuovo Accordo confermando il ruolo della Cabina di Regia quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale per lo sviluppo e la valutazione dell'iniziativa sperimentale attraverso la sigla di un nuovo Protocollo di Intesa indicante le modalità di prosecuzione dell'attività per l'anno scolastico 2010-2011, come indicato dall'Accordo quadro approvato dalla Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010.

Si propone, pertanto, di approvare lo schema del Protocollo di Intesa allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto a confermare la istituita **Cabina di Regia regionale quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale** con l'obiettivo generale di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa nel territorio pugliese di servizi educativi integrati, di concorrere a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia, di contribuire a diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate nel territorio regionale, anche nella prospettiva di portare a sistema ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età nel rispetto delle normative vigenti.

Il predetto schema di Protocollo di Intesa, in ottemperanza con quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata:

- definisce i criteri di priorità per la selezione dei progetti da ammettere a contributo pubblico per la prosecuzione dell'attività per l.a.s. 2010/2011 stabilendo al proposito che saranno ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2009-2010, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
- stabilisce la composizione e le funzioni della Cabina di Regia regionale che assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l'infanzia e promuovere l'integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dalla normativa regionale;
- ha validità triennale, salvo revisione annuale previa verifica delle effettive disponibilità finanziarie statali e regionali;
- individua le funzioni dei componenti della Cabina di Regia che nel suo complesso si assume la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socioeducativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente come segue:
  - l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia provvede al trasferimento delle risorse assegnate alle sezioni primavera", nel rispetto dei criteri contenuti nell'accordo sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 e del presente accordo regionale, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali per il funzionamento delle sezioni primavera; in particolare agisce quale:
    - soggetto erogatore del contributo pubblico, utilizzando a tal fine sia i finanziamenti statali sia quelli regionali;
    - soggetto responsabile del monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati, sulla base di griglie di indicatori concordati nell'ambito della Cabina di Regia;
    - soggetto regolatore della formazione del personale impegnato nei progetti sperimentali, per garantire l'uniformità e l'omogeneità dei percorsi formativi sull'intero territorio regionale.
  - La Regione Puglia -Assessorati al Welfare e al Diritto allo Studio e formazioneconcorre con risorse proprie al finanziamento delle sezioni

primavera; a tal fine provvederà ad accreditare all'USR Puglia le somme oggetto di apposito finanziamento per un importo di euro 1.660.750,00;

- i Comuni agiscono quali soggetti regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione logistico-amministrativa al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.
- le Amministrazioni Provinciali e i soggetti gestori garantiscono il concorso alla realizzazione delle attività formative;

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 e successive modifiche e integrazioni.**

La spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi euro 1.660.750 è posta a carico delle economie vincolate derivanti dalla dichiarazione di economia vincolata - cap. 781065/05-giusto a. d. n. 764 del 19/11/2010.

Al prelievo, alla reiscrizione ed all' impegno delle economie vincolate provvederà la Dirigente del Servizio con successivo provvedimento.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n.7) e dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/1997.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. n. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione dell'Assessore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità con il concerto della Dirigente del Servizio Diritto allo Studio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

***DELIBERA***

- di fare propria la relazione dell'assessore relatore il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi per i bambini dai due ai tre anni denominata "Sezioni primavera", allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A);
- di autorizzare alla firma del citato schema di Protocollo di Intesa gli Assessori al Welfare dott.ssa Elena Gentile e al Diritto allo Studio e formazione, dott.ssa Alba Sasso nonché ad apportare in sede di stipula ogni modifica che dovesse rendersi necessaria;

- di dare atto che la Regione Puglia concorre al finanziamento delle Sezioni Primavera per la prosecuzione dell'attività per l'a.s. 2010/2011 pari ad euro 1.660.750;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità e alla Dirigente del Servizio Diritto allo Studio ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

ALL. A

## **SCHEMA DI INTESA PER L'OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI**

*TRA*

**Ufficio Scolastico Regionale di Puglia**, con sede in Bari, (C.F. 80024770721), Via S. Castromediano, 123 rappresentato dalla dott.ssa Lucrezia STELLACCI, in qualità di Direttore Generale, nata a Bari (BA) il 23/04/1949;

**Regione Puglia**, di seguito indicata come “Regione”, con sede in Bari, Via Caduti di Tutte le Guerre 15 (C.F. 80017210727 ), rappresentata dagli Assessori:

- dott.ssa Elena GENTILE, in qualità di Assessore al Welfare, nata a Cerignola (FG) il 02/11/1953,
- dott. Alba SASSO, in qualità di Assessore al Diritto allo Studio e formazione, nata a Bari l'8/03/1946;

**ANCI Puglia**, con sede in Bari, (C.F. 93004220724), Corso Vittorio Emanuele n. 68, rappresentata da dott. Luigi PERRONE , in qualità di Presidente, nato a Corato l'1/05/1946;

**UPI Puglia**, con sede in Bari, (C.F. 80022820726), Via Spalato n.19, rappresentata da Giuseppe QUARTO, in qualità di delegato del Presidente pro-tempore, nato a Toritto il 27/02/1962 ;

**CGIL Puglia**, con sede in Bari, (C.F. 80030250726), Via Calace n. 4, rappresentata da Francesca ABBRESCIA, in qualità di segretaria regionale, nata a Bari il 09/06/1952;

**CISL Puglia**, con sede in Bari, (C.F. 80016700728), Via Paolo Lembo 38/F, rappresentata da Franco SURANO in qualità di segretario regionale USR CISL Puglia, nato a Carmiano il 21/9/1956;

**UIL Puglia**, con sede in Bari, (C.F. 80034790727 ), Corso A. De Gasperi n. 270-270/A, rappresentata da Vera GUELFI, in qualità di segretaria, nata a Bari il 07/08/1957.

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni (di seguito denominato “Accordo Stato – Regioni”)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di

istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

CONSIDERATO che il recente Accordo quadro approvato dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 prevede, in particolare:

- la prosecuzione ed il potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati per rispondere alle richieste delle famiglie
- la messa a sistema di ogni iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia d'età due-tre anni
- la valorizzazione degli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e delle risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate nei precedenti anni scolastici

e, inoltre

- l'art. 2 prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;
- l'art. 5 lett. b) conferma quale organismo di supporto il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
- l'art. 5 lett. c) riconosce nel Comune il soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale.

VISTA la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 recante la "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"

VISTO l'art. 53 del Regolamento attuativo n. 4/2007 che stabilisce caratteristiche e requisiti strutturali, organizzativi e di qualità degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all'interno dei quali, in risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o *sezioni primavera*, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

VISTA la Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante "Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia".

- CONSIDERATO che in attuazione dell'Intesa regionale in data **26 novembre 2009**, per l'anno scolastico 2009/2010 sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. **223** sezioni e che tali sezioni hanno ospitato complessivamente n. **4.600** bambini e creato circa n. **383** posti di lavoro a tempo indeterminato e n. **423** a tempo determinato;

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura di euro € 2.517.390,00 per l'esercizio finanziario 2010 (nota MIUR – D. G. Ordinamenti prot. n. 7930 del 4/11/2010);

ACQUISITA l'ulteriore disponibilità finanziaria della Regione per un ammontare complessivo di euro € 1.660.750,00 per l'esercizio 2010;

PREMESSO CHE:

In data 6 luglio 2007 è stato siglato un protocollo di Intesa tra Regione Puglia – Assessorati alla Solidarietà e al Diritto allo Studio, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ANCI Puglia e le

Segreterie Generali di CGIL CISL UIL avente ad oggetto la costituzione di una Cabina di Regia con l'obiettivo generale di promuovere e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, a migliorare il raccordo tra nido e scuola di infanzia.

Tale Cabina di Regia, confermata anche nell'ambito della sperimentazione 2008/2009 e 2009/2010, assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l'infanzia e promuovere l'integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dal citato Protocollo di Intesa e si è assunta la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente;

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 2 del recente Accordo Quadro della Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010, le parti costituenti la Cabina di Regia concordano circa l'opportunità di confermare la Cabina di Regia quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale per lo sviluppo e la valutazione dell'iniziativa sperimentale;

**TANTO PREMESSO**  
**LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente *Protocollo di Intesa*.

**ART. 2**

(Oggetto)

Il presente Protocollo di Intesa, assunto in coerenza con le previsioni dell'Accordo Quadro della Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010, ha validità triennale.

Si conferma il ruolo della Cabina di Regia regionale quale Tavolo tecnico di valutazione e confronto regionale con l'obiettivo generale di promuovere e rafforzare nel territorio pugliese le politiche locali per l'infanzia, diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0-6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, a migliorare il raccordo tra nido e scuola di infanzia.

La Cabina di Regia ha il compito di *governare* l'iniziativa di cui all'Accordo Stato - Regioni che concerne la definizione delle modalità di gestione della nuova offerta socio-educativa denominata "Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia e agli asili nido" di seguito denominate "sezioni primavera" con il duplice obiettivo di

- a) una completa generalizzazione della scuola dell'infanzia;
- b) una programmata messa a sistema dei servizi per la prima infanzia e di nuovi servizi socio-educativi territoriali di carattere integrativo

## ART. 3

## (Le sezioni primavera)

Le sezioni primavera si configurano come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell'infanzia ispirate a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative, comunque rispettosi della particolare fascia di età cui si rivolgono.

Le sezioni primavera sono destinate ad accogliere bambini di età omogenea compresa tra i due ed i tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (all'interno delle scuole dell'infanzia e degli asili nido), con personale educativo fornito di specifica preparazione.

Nelle sezioni primavera autorizzate al funzionamento, in via ordinaria, potranno essere accolti bambini che compiono i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso.

Fermi restando i criteri di qualità stabiliti al punto 5 dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 giugno 2007, si applicano alle sezioni primavera le caratteristiche e gli standard strutturali e qualitativi previsti dall'art. 53 del Reg. n. 4/2007.

## ART. 4

## (Priorità regionali)

Nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascun anno di validità della presente Intesa, per l'anno scolastico di riferimento sono ammesse, in via prioritaria, le sezioni primavera già finanziate, autorizzate e funzionanti nell'anno scolastico precedente. In via subordinata alle disponibilità finanziarie residuali, sono ammesse anche le sezioni autorizzate ed attivate in autofinanziamento territoriale nell'anno scolastico precedente.

Per tutte le sezioni attivate ed autorizzate, devono comunque essere presenti o permanere i requisiti iniziali di ammissione per l'intero anno.

Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni i cui requisiti di accesso sono i seguenti, fatti salvi i criteri di cui all'articolo precedente nonché la qualità dell'offerta educativa:

1. la fattibilità in termini di effettiva disponibilità di risorse atte a realizzare la sperimentazione;
2. la presenza di personale qualificato, assunto con CCNL Enti Locali o Scuole pubbliche o paritarie e altre forme contrattuali previste nella P.A. il cui livello di retribuzione sia in linea con i contratti collettivi di riferimento;
3. la previsione di adeguate e specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
4. la previsione di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
5. l'incremento effettivo dell'offerta educativa sul territorio;
6. il miglioramento delle caratteristiche strutturali dell'offerta su base territoriale in termini di:
  - o caratteristiche e consistenza della rete di servizi 0-6 presente nell'ambito territoriale di riferimento dei Comuni richiedenti, come definito dalla legge regionale n. 19/2006;
  - o impegno per la gestione associata del servizio;
  - o capacità ricettiva con riferimento alla popolazione 0-3 anni al fine di garantire un riequilibrio territoriale.

Art. 5  
(Autorizzazione al funzionamento)

Il finanziamento delle sezioni primavera è subordinato al possesso di autorizzazione al funzionamento di cui agli artt. 38 – 39 e 53 del Reg. n. 4/2007.

ART. 6  
(Composizione e Funzioni della Cabina di Regia)

La Cabina di Regia regionale è composta da:

- Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
- Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia
- Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia
- ANCI Puglia
- UPI Puglia
- le tre sigle sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale

La Cabina di Regia assolve al compito di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l’infanzia e promuovere l’integrazione con il privato e il privato sociale secondo gli standard definiti dal presente Protocollo di Intesa.

La Cabina di Regia si assume la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socio-educativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia attraverso:

- azioni di monitoraggio sui flussi di domanda e di offerta di servizi per la prima infanzia e, in questa, di servizi innovativi e flessibili per la prima infanzia, con il supporto del Sistema Informativo Sociale Regionale;
- rilevazione e analisi di buone pratiche, al fine di conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali e nazionali, di valutare le eventuali necessità di modifica ovvero di proporre modifiche alle norme, nell’indirizzo di favorirne una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale.

La Cabina di regia costituirà, altresì, elemento di garanzia per assicurare l’omogeneità degli interventi previsti.

Art. 7  
(Istruttoria dei progetti, graduatorie e modalità di erogazione del contributo)

La funzione di accertamento dei requisiti, nonché di definizione dell’ordine di priorità dei progetti pervenuti per ciascuna annualità del triennio di validità della presente Intesa, è affidata all’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con la Regione Puglia e con l’ANCI regionale.

A tal fine, viene costituita apposita Commissione tecnica valutativa. Questa, previo accertamento della permanenza dei requisiti iniziali di ammissione fissati nei Protocolli di Intesa regionale per gli aa. ss. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, formulerà appositi elenchi delle istituzioni educative, autorizzate ad attivare sezioni primavera, purché regolarmente autorizzate e funzionanti per ogni anno scolastico considerato.

Ad esito dei lavori della Commissione, l’Ufficio scolastico regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti assegnati, alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate.

L’erogazione delle risorse avverrà in tre tranches:

- a) Prima tranne pari al 10% all’attivazione e apertura della sezione.
- b) Seconda tranne pari al 60% previa verifica o attestazione della coerenza dell’attività al progetto presentato e frequenza a tutto aprile di almeno il 75% di utenti/giorni di funzionamento .
- c) Saldo ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, verifica della coerenza finale dell’attività al progetto presentato, nonché verifica della sussistenza della regolarità contributiva, di qualifica e di mansioni del personale coinvolto nella sperimentazione .

#### Art. 8

##### (Concorso alla realizzazione delle attività)

La Cabina di Regia assicura il concorso di tutte le parti per il migliore avvio delle sezioni primavera.

In particolare:

- l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia provvede alla programmazione e al trasferimento delle risorse assegnate alle sezioni primavera, nel rispetto dei criteri contenuti nell’accordo sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 e del presente accordo regionale, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali per il funzionamento delle sezioni primavera; in particolare agisce quale:
  - soggetto erogatore del contributo pubblico, utilizzando a tal fine sia i finanziamenti statali sia quelli regionali;
  - soggetto responsabile del monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati, sulla base di griglie di indicatori concordati nell’ambito della Cabina di Regia;
  - soggetto regolatore della formazione del personale impegnato nei progetti sperimentali, per garantire l’uniformità e l’omogeneità dei percorsi formativi sull’intero territorio regionale.
- la Regione Puglia -Assessorati al Welfare e al Diritto allo Studio e formazione - concorre con risorse proprie al finanziamento delle sezioni primavera; a tal fine provvederà ad accreditare all’USR Puglia le somme oggetto di apposito finanziamento per l’annualità di riferimento, nel rispetto della tempistica prevista dal precedente articolo;
- i Comuni agiscono quali soggetti regolatori del servizio, per l’attivazione delle misure di accompagnamento, per l’autorizzazione logistico-amministrativa al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell’offerta educativa;
- le Amministrazioni Provinciali e i soggetti gestori garantiscono il concorso alla realizzazione delle attività formative.

## Art. 9

## (Modalità di funzionamento della Cabina di Regia)

Le riunioni della Cabina di Regia si svolgono di norma con **cadenza trimestrale**, fatta salva la possibilità di incontri concordati.

La convocazione delle riunioni della Cabina di Regia viene trasmessa di norma entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per e-mail, e con la stessa sono trasmessi i documenti e gli schemi di atti oggetto dell'analisi e della valutazione della Cabina di Regia stessa.

Su richiesta delle parti, le riunioni possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di riferimento, nonché a rappresentanti dei soggetti titolari e/o gestori di strutture e servizi per la prima infanzia nel settore privato e privato – sociale.

La segreteria organizzativa è assicurata dagli uffici dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia.

La presente Intesa verrà annualmente sottoposta a specifica verifica delle effettive disponibilità finanziarie statali e regionali.

Per quanto non previsto dal presente protocollo di intesa, la concertazione tra la Regione, gli Enti Locali e le parti sociali si svolge secondo le disposizioni delle leggi regionali che la disciplinano.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, il 2010

Per la Regione Puglia  
*Elena Gentile*

*Alba Sasso*

Per l'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia  
*Lucrezia Stellacci*

Per l'ANCI Puglia  
*Luigi Perrone*

Per l'UPI Puglia  
*Giuseppe Quarto*

Per la CGIL Puglia  
*Francesca Abbrescia*

Per la CISL Puglia  
*Franco Surano*

Per la UIL Puglia  
*Vera Guelfi*